

## PROTOCOLLO D'INTESA SU SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (ai sensi D.Lgs. 626/94 e suc. Mod. e integr. e art. 10 D.M. 363/98)

### PREMESSA

1. Considerato che:

- a) presso l'Università e l'IRCCS San Matteo operano lavoratori (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 363/98) dell'Università o dell'IRCCS San Matteo, che concorrono direttamente al raggiungimento dei fini comuni ai due Enti;
- b) le attività possono essere svolte presso Strutture gestite dall'uno o dall'altro Ente e di fatto possono concorrere alla presenza di eventuali rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori in maniera indistinguibile;
- c) è necessario individuare in forma univoca e inequivocabile i soggetti cui competono gli obblighi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ivi comprese quelle generali di tutela, stabilite dalla L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
- d) è necessario garantire l'osservanza di tutte le procedure di sicurezza e salute del personale coinvolto indipendentemente dall'Ente di appartenenza;

2. Il presente protocollo disciplina le attività così come i rapporti reciproci tra Università e IRCCS San Matteo, ai fini specifici ed esclusivi della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, così come regolamentate dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 363/98 e dalla normativa dettata comunque a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

TRA

L'Università degli Studi di Pavia (in seguito denominata Università), rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Roberto Schmid, domiciliato per la carica presso la sede centrale, Corso Strada Nuova, 65 – Pavia;

E

L'IRCCS Policlinico San Matteo (in seguito denominato Policlinico), rappresentato dal Commissario Straordinario, dott. Giovanni Azzaretti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in V.le Golgi, 19 – Pavia;

si stipula e si conviene quanto segue:

### ART. 1 – Definizioni

1. **Datore di Lavoro:** ai fini e per gli effetti dell'art. 2, 1°, b) del D.lgs. 626/94 ed art. 10 del D.M. 363/98, si intende rispettivamente il Rettore per i lavoratori dell'Università o del Policlinico che svolgono le proprie attività presso le Strutture di pertinenza dell'Università; e il Rappresentante legale del Policlinico per i lavoratori del Policlinico o dell'Università che svolgono le proprie attività presso le Strutture di pertinenza del Policlinico, così come individuate nel successivo comma 4.
2. **Lavoratori:** ai fini dell'art. 2, 1°, a) del D.lgs. 626/94, per lavoratori si intendono i soggetti individuati dall'art. 2, 4° del D.M. 363/98, ed in particolare:
  - a) dipendenti dell'uno o dell'altro Ente, che operano in regime di convenzione;
  - b) altri operatori (ad es professori a contratto, personale tecnico-amministrativo) dell'uno o dell'altro Ente non convenzionati, che operino stabilmente presso l'Ente di pertinenza per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.



- c) studenti iscritti ai corsi universitari, specializzandi, dottorandi, borsisti e soggetti equiparati ai lavoratori, così come specificati nel D.M. 363/98;

Detti lavoratori sono considerati, ai fini e per gli effetti del D.lgs. 626/94 e D.M. 363/98, di pertinenza all'uno o all'altro Ente con riferimento alle Strutture ove operano prevalentemente.

3. **Dirigente o Responsabile di Struttura:** è il Direttore/Responsabile della Struttura universitaria convenzionata o il Responsabile dell'unità operativa ospedaliera del Policlinico.
4. **Strutture di pertinenza:** si intendono gli edifici ed i relativi impianti gestiti, rispettivamente, dall'Università ovvero dal Policlinico, così come individuate nell'allegato 1), che è parte integrante del presente protocollo, prescindendo dalle effettive proprietà immobiliari registrate da punto di vista catastale; eventuali modifiche o integrazioni successive, opportunamente controfirmate dal Rettore e dal Rappresentante legale del Policlinico, possono essere effettuate in qualsiasi momento e producono effetti dalla sottoscrizione.
5. **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:** i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università o del Policlinico ricomprendono anche i lavoratori dell'altro Ente così come definito al precedente comma 2 a) e 2 b).

## ART. 2 – Compiti ed attribuzioni dei soggetti coinvolti

1. Fermi restando le normative ed i regolamenti vigenti emanati in piena autonomia in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dall'Università e dal Policlinico, nel presente articolo sono definite le competenze spettanti ai soggetti coinvolti, ai fini dell'univocità della condotta da adottarsi per un'efficace ed efficiente attività di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.

Nelle Strutture di cui al precedente art. 1, 4°, indipendentemente dall'Ente di appartenenza, i Dirigenti, Preposti, Lavoratori e tutte le figure previste dal D.lgs. 626/94 e dal D.M. 363/98:

- a) devono attenersi alle direttive impartite dal Datore di Lavoro dell'Ente di pertinenza ed alle relative procedure fissate e sono sottoposti alle azioni di vigilanza e controllo, ivi compreso quello sanitario, esercitati dal medesimo Datore di Lavoro tramite i servizi preposti;
  - b) fanno riferimento al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, al Servizio di Fisica Sanitaria, all'Ufficio Esperti qualificati e Controllo di qualità, al Medico Autorizzato o agli altri Servizi e/o professionisti competenti dell'Ente di pertinenza.
2. Al **Datore di Lavoro**, così come individuato nel precedente art. 1,1°, spettano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e dalla normativa connessa, nei confronti dei lavoratori, che, indipendentemente dall'Ente di appartenenza, frequentano le Strutture di pertinenza, fatti salvi gli obblighi che il datore di lavoro abbia delegato ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti interni all'Università o al Policlinico.
  3. I **Dirigenti o Responsabili delle Strutture** individuati nel precedente art. 1,3° sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di quanto indicato nel presente articolo e della normativa di esecuzione emanata dall'Ente di pertinenza.

I Dirigenti o Responsabili di Struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa. Essi, in relazione alla natura dell'attività svolta nei locali della Struttura, sia essa universitaria o del policlinico, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I Dirigenti o Responsabili di Struttura debbono coordinarsi con i Soggetti e/o Servizi dell'Ente di pertinenza, di cui all'art. 2,1°,b).

Ai Dirigenti o Responsabili di Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle normative nell'ambito della propria Struttura, anche qualora abbiano incaricato a termini di legge, uno o più Preposti.

In particolare ai Dirigenti o Responsabili di Struttura compete di :



PM

- a) attivarsi affinché sia elaborato ed aggiornato in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi ex art. 4,2° del D.lgs. 626/94 fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
- b) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio siano poste in essere;
- c) individuare tutti i soggetti esposti a rischi, siano essi dell'Università che del Policlinico, secondo modalità definite dall'Ente di pertinenza di concerto con il Responsabile delle attività per quanto di competenza, se identificato;
- d) adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dall'art. 4,5° D.lgs. 626/94, fatte salve quelle a carico del Responsabile delle attività, di cui al successivo comma 4;
- e) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico;
- f) comunicare all'Ente di pertinenza le attrezzature/apparecchiature e/o prototipi che intendono utilizzare nelle Strutture dell'Ente di pertinenza e che possono comportare rischi per il personale. Dovrà, altresì, attendere l'autorizzazione da parte dei Servizi competenti dell'Ente per la loro installazione ed utilizzazione, nella quale dovrà essere indicato l'Ente cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria ed i relativi controlli, secondo la procedura adottata dai rispettivi Enti di pertinenza;
- g) comunicare all'Ente di appartenenza l'avvenuta denuncia, alle competenti autorità, di infortunio sul lavoro dei lavoratori di pertinenza;
- h) segnalare al Datore di Lavoro dell'Ente di pertinenza le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i necessari provvedimenti ai sensi del successivo comma 5;
- i) segnalare ai Servizi dell'Ente di pertinenza i nominativi dei lavoratori di cui all'art. 1,2°, b),c) onde consentire il loro inserimento nel documento di valutazione dei rischi e l'eventuale sorveglianza sanitaria (ex art. 16 e 17 D.Lgs. 626/94 e normativa connessa);
- j) individuare i Preposti per la sicurezza cui affidare i compiti previsti al successivo punto 4. In mancanza di detta individuazione gli stessi compiti dovranno essere svolti dal Dirigente medesimo.

4. I **Responsabili delle attività e Preposti**, se individuati, nell'ambito delle proprie funzioni, devono attuare tutte le misure di prevenzione e protezione predisposte o fatte applicare dal Dirigente o Responsabile di Struttura, individuate dall'art. 1, 3°.

Il Responsabile delle attività è il soggetto che svolge delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, di assistenza o di servizio amministrativa e tecnica (ai sensi degli artt. 2,5° e 5 del D.M. 363/98) ed in particolare:

- a) Il titolare dell'insegnamento;
- b) il relatore della tesi ovvero nel correlatore responsabile;
- c) il soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca;
- d) il responsabile dell'attività di assistenza o di servizio.

Al Responsabile delle attività compete comunque di:

- a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Dirigente o Responsabile della Struttura ove si svolge l'attività stessa;
- b) attivarsi perché il documento di valutazione dei rischi art. 4,2° D.lgs. 626/94, sia elaborato e successivamente aggiornato in occasione di modifiche alle attività significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori;
- c) informare e formare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare;
- d) ottenere dall'Ente di pertinenza i DPI (dispositivi di protezione individuali), e fornirli con le indicazioni di utilizzo, ai lavoratori, vigilando sul loro corretto e costante utilizzo.




PM

- e) rispondere della corretta applicazione dei protocolli operativi di prevenzione e protezione dai rischi prodotti;
  - f) adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere b), c), d) e), f), h), i), l), m), n), q) dell'art. 4, 5° D.lgs. 626/94;
  - g) astenersi dallo svolgere attività presso la Struttura senza l'autorizzazione del Dirigente o Responsabile di Struttura con il quale si deve coordinare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
  - h) individuare tutti i soggetti esposti a rischio e darne comunicazione al Dirigente o Responsabile della Struttura, il quale li segnala, a sua volta, al Datore di Lavoro di pertinenza all'inizio di ogni Anno Accademico ovvero prima di iniziare una nuova attività o in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività;
  - i) elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, in base alle disposizioni alle quali deve attenersi anche il Dirigente o il Responsabile della Struttura;
  - j) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il Responsabile dell'attività ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
  - k) segnalare al Dirigente o Responsabile di Struttura le inosservanze da parte dei propri collaboratori, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti al successivo comma 5;
  - l) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro su indicazione del Dirigente o Responsabile di Struttura di pertinenza.
5. I lavoratori sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 626/94, dalla normativa vigente e da quella emanata dall'Ente di pertinenza.
- Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione dell'Ente di pertinenza, deve sottoporsi ai corsi di formazione ed è tenuto alla attuazione delle misure di tutela previste a suo carico.
- All'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge.
6. **Servizio di prevenzione e protezione:** le competenze del Servizio di prevenzione e protezione dell'Università o del Policlinico si limitano alle attività che sono svolte, rispettivamente, nelle Strutture di pertinenza dell'Università o del Policlinico, così come individuate nel precedente art. 1, 4°.
7. **Medico Competente/Autorizzato:** è incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Ente di pertinenza, così come individuati nel precedente art. 1,2°.

### Art. 3 Strutture, impianti ed attrezzature

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strutture e degli impianti generali, dei servizi ad essa attinenti ed i relativi controlli è effettuata dall'Ente di pertinenza, così come individuato nel precedente art. 1,4°.
2. Gli obblighi relativi ai predetti interventi si ritengono assolti con la richiesta del loro adempimento all'Ente di pertinenza (D.lgs. 242/96, art. 3,12°). Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità d'intervento mediante accordi specifici.
3. Ciascun Ente è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate di cui è proprietaria. Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni



PM

realizzate, di proprietà dell'uno o dell'altro Ente, possono essere messi a disposizione del personale ed utilizzati, nei locali dell'Ente di pertinenza previa autorizzazione e sotto la responsabilità dell'Ente di pertinenza. L'Ente proprietario assicura alla consegna la conformità alle norme di sicurezza applicabili; all'atto dell'autorizzazione sarà stabilito l'Ente cui competono i controlli, le verifiche periodiche e le manutenzioni.

#### **Art. 4 – Coordinamento della sicurezza**

Ciascun Ente, nelle proprie aree di pertinenza, è responsabile di organizzare il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 7 D.lgs. 626/94, dal D.lgs. 494/96 e n. 528/99 e loro successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle Ditte e/o di professionisti esterni.

A questo scopo i Dirigenti o Responsabili delle Strutture devono segnalare all'Ente di pertinenza l'eventuale necessità di ingresso di personale autonomo ovvero dipendente da Ditte esterne e attenersi ai regolamenti e/o procedure stabilite in materia dall'Ente di pertinenza.

#### **Art. 5 – Gruppo paritetico di lavoro**

Ferma restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle attività di prevenzione e protezione e quanto previsto dal precedente art. 4 con l'obiettivo di favorire il coordinamento delle attività stesse, è costituito un gruppo paritetico di lavoro, con il compito di supportare tecnicamente i due Datori di Lavoro su:

- ❖ verifica dell'attuazione degli interventi pianificati, di interesse comune;
- ❖ implementazione di procedure e loro adeguamento in rapporto ai problemi applicativi riscontrati;
- ❖ promozione di iniziative utili a migliorare il coordinamento e l'integrazione delle azioni correlate all'applicazione del D.lgs. 626/94, assunte dalle due Amministrazioni;
- ❖ indicazione ai rispettivi Datori di lavoro di eventuali aree e/o lavoratori per i quali non sia evidente l'attuazione del presente protocollo di intesa, affinché siano adottati i provvedimenti del caso.

Le modalità di funzionamento del gruppo paritetico verranno stabilite dal gruppo stesso.

Il gruppo paritetico di lavoro è costituito da:


- Delegato del Rettore per la sicurezza e per l'ambiente,
- Coordinatore del Sistema salute, sicurezza, qualità e ambiente dell'IRCCS Policlinico S. Matteo,
- Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione dell'Università e del Policlinico,
- Coordinatori del Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell'Università e del Policlinico,
- Un componente per ciascuna Amministrazione designato dagli R.L.S.

#### **ART. 6 - Ambito di applicazione**

Quanto previsto nel presente accordo si riferisce unicamente alle attività di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non comporta riconoscimento né amministrativo né giuridico di alcun genere nei confronti del personale non convenzionato dell'uno o dell'altro Ente.

#### **ART. 7 – Disposizioni finali**

1. I due Enti convenzionati si impegnano a rimborsare reciprocamente nei modi e nei termini stabiliti in un apposito accordo elaborato dal Gruppo paritetico di lavoro, le spese per le visite di sorveglianza sanitaria, ex art. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94 e normative connessa, sostenute con riferimento ai lavoratori appartenenti all'altro Ente.



27

2. Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro nelle attività svolte in collaborazione tra l'Università e il Policlinico; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
3. Il presente protocollo è parte integrante degli atti che regolamentano i rapporti tra l'Università e il Policlinico, che devono essere conformi a quanto indicato nel protocollo stesso; tutti i soggetti vi si devono attenere al fine di garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro di tutto il personale coinvolto.
4. Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia, anche in osservanza a quanto segnalato dal gruppo paritetico di lavoro, debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente protocollo e possono essere adottate con un semplice scambio di note tra i due Enti.
5. Le disposizioni contenute nel presente protocollo entrano in vigore dalla sottoscrizione.

Allegato: Elenco delle Strutture e luoghi di lavoro di pertinenza dell'Università degli Studi di Pavia e dell'IRCCS Policlinico San Matteo.

Pavia, li **24 MAG 2002**

IRCCS POLICLINICO S. MATTEO  
Il Commissario Straordinario  
(dott. Giovanni Azzaretti)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA  
Il Rettore  
(Prof. Roberto Schmid)

